

OGGETTO

MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE c.d. "REVERSE CHARGE"

AGGIORNAMENTO

1 APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 17, COMMI 5 - 6 - 8 E ART. 74, COMMA 7 D.P.R. 26.10.1972 N. 633; ART. 1, COMMA 629 LETT. A) LEGGE 23.12.2014 N. 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015); ART. 6 COMMI 9-BIS, 9-BIS.1, 9-BIS.2, 9-BIS.3 del D.LGS. N. 471 DEL 18.12.1997, COME MODIFICATO DALL'ART. 15 D.LGS. N. 158 DEL 24.09.2015; DL 23.10.2018, N. 119 CONV. IN LEGGE 17.12.2018, n. 136; C. M. 29.12.2006 N. 37/E; CIRCOLARE AE 27.3.2015 N. 14/E; CIRCOLARE AE 22.12.2015 37/E; CIRCOLARE AE 11.05.2017 N. 16/E; RIS. AE 29.12.2018 N. 140/E/2010.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: CASISTICHE APPLICAZIONE REVERSE CHARGE

CLASSIFICAZIONE

DT
IVA
REVERSE CHARGE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
010

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 28/2018 - VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 36/2016 - ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE
CIRCOLARE 06/2016 - IL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE O REVERSE CHARGE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.

L'applicazione del reverse charge nell'ambito delle (specifiche) operazioni interne, come previsto dalla Direttiva UE, ha carattere temporaneo. In particolare al 31.12.2018 scadeva l'operatività del meccanismo in esame applicabile alle cessioni di:

- telefoni cellulari;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato;
- quote di emissione di gas a effetto serra;
- gas / energia elettrica a un soggetto passivo - rivenditore.

In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il differimento al 30 giugno 2022, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell'applicazione del meccanismo del reverse charge alle operazioni suddette.

Qui di seguito si riepiloga la disciplina del reverse charge di cui all'art. 17 DPR 633/1972.

IPOTESI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Il reverse charge (o inversione contabile) è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione.

Con il reverse charge infatti, in deroga all'art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, gli obblighi dell'assolvimento dell'IVA sono "traslati" dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri – secondo la Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 – in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.

A fini anti-evasivi, e nei limiti previsti dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, il reverse charge è stato esteso, nel corso degli anni, a specifiche operazioni effettuate nel territorio dello Stato, specificatamente individuate nei commi 5 e 6 dell'art. 17 e nei commi 7 - 8 dell'art. 74 DPR n. 633/72:

- ◆ Cessioni (imponibili) di oro da investimento / industriale (art. 17 comma 5);
- ◆ Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile (art. 17 comma 6, lett. A);
- ◆ Cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha espressamente optato per l'applicazione dell'imposta (art. 17 comma 6, lett. A-bis);
- ◆ Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 comma 6, lett. A-ter);
- ◆ Cessioni di telefoni cellulari (art. 17 comma 6, lett. B);
- ◆ Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumato art. 17 re finale e console da gioco, tablet pc e laptop (art. 17 comma 6, lett. C);
- ◆ Trasferimenti di quote di emissioni di gas effetto serra (art. 17 comma 6, lett. D-bis)
- ◆ Cessioni di certificati energetici (art. 17 co. 6 lett. D-bis) e d-ter)
- ◆ Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (comma 6, lett. D-quater).
- ◆ Cessioni di rottami e cascami, nonché cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (art. 74 co. 7 e 8)
- ◆ Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74 co. 7)

In base alla normativa comunitaria l'applicazione del reverse charge può essere "a regime" ovvero "temporanea".

In particolare l'art. 199, Direttiva n. 2006/112/CE prevede che il reverse charge può essere applicato, tra l'altro, alle "prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili ..." e alle "cessioni di beni immobili ... qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione". Tali previsioni sono state recepite nelle lett. a), a-bis) e a-ter), senza nessun termine.

Diversamente l'art. 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nella sua precedente formulazione, consentiva agli Stati membri di applicare il reverse charge per specifiche operazioni per un periodo minimo di 2 anni e come termine ultimo il 31.12.2018.

Tale previsione era stata recepita dal Legislatore nazionale con il comma 8 del citato art. 17, prevedendo che le disposizioni contenute nelle sopra accennate lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) si applicassero alle operazioni effettuate fino al 31.12.2018.

Recentemente il Consiglio dell'UE modificando il citato art. 199-bis ha differito il predetto termine al 30.6.2022. Tale previsione è stata recepita nuovamente dal Legislatore italiano mediante l'art. 2 co. 2-bis del DL 119/2018 che ha modificato l'art. 17 co. 8 del DPR 633/72 prevedendo Per le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, di tablet e di laptop, il differimento al 30.6.2022.

Preme evidenziare, infine, che la L. 208/2015 ha previsto l'estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di split payment. Quest'ultima disposizione, prevista dalla lettera a-quater) dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, non è in vigore in assenza del rilascio da parte del Consiglio europeo di una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. La Commissione UE ha comunicato al Consiglio che non sussistono i presupposti per il rilascio di tale misura di deroga (cfr. comunicazione Commissione UE n. 484/2018).

ADEMPIMENTI CONTABILI

Gli adempimenti connessi con l'applicazione del REVERSE CHARGE sono di seguito schematizzati.

Il cedente/prestatore:

- 1) emette una fattura senza addebito dell'imposta, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, DPR n. 633/72, ossia in fattura occorre riportare quanto segue:
"Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 D.P.R. n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura";
- 2) annota la fattura nel registro delle fatture emesse.

Le fatture emesse in applicazione del regime del REVERSE CHARGE, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio dell'alternatività.

Il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve:

- 1) Integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- 2) Annotarla:
 - Nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del DPR 633/72), entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
 - Nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72), ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio connesso al reverse charge è stato interamente riformato dal D.lgs. 24.9.2015 n. 158. La logica delle nuove disposizioni è quella di alleggerire il carico sanzionatorio, irrogando una sanzione in misura fissa, in presenza di irregolarità nell'applicazione dell'istituto e di salvaguardare in ogni caso, sul piano sostanziale, il diritto alla detrazione dell'imposta in tutte le situazioni che si possono verificare.

Si evidenzia inoltre come, a differenza della stesura normativa in vigore al 31/12/2015, quella attuale tratti unitariamente le violazioni derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del D.P.R. 633/1972 (cfr. articoli 17, 34 e 74) e quelle relative agli obblighi stabiliti dal D.L. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari (cfr. articoli 46 e 47). In precedenza mancava un richiamo espresso al decreto 331/1993 e ciò creava un'irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra violazioni che erano nella sostanza identiche.

OMESSO REVERSE CHARGE

Il comma 9-bis del D.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal D.lgs. n. 158 del 2015, disciplina due diverse tipologie di violazioni, distinguendo:

- ◆ L'ipotesi in cui il cessionario/committente ometta di adempiere agli obblighi posti a suo carico (integrazione della fattura mediante l'applicazione dell'imposta e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti), e
- ◆ L'ipotesi in cui il medesimo non provveda a regolarizzare con autofattura l'omissione realizzata a monte dal cedente/prestatore.

Nel primo caso, il cessionario/committente che non provveda ai relativi adempimenti posti a suo carico (o vi provveda tardivamente) è punito con una sanzione fissa compresa fra 500,00 e 20.000,00 euro, se l'operazione è stata regolarmente contabilizzata. È l'ipotesi del cessionario/committente che, una volta ricevuta la fattura, abbia provveduto ad inserirla negli appositi registri senza tuttavia integrarla con l'importo dell'IVA. Una simile violazione non determina un omesso versamento di imposta, né arreca un qualsivoglia ostacolo all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, per cui si ritiene ragionevole la previsione di una sanzione in misura fissa, similmente a quanto avviene per le violazioni formali.

Nel sistema antecedente, invece, la sanzione era proporzionale, dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di 258,00 euro.

Laddove, tuttavia, l'operazione non risulti dalle scritture contabili, la sanzione appena citata viene elevata ad una misura variabile tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro. In ordine alla base di commisurazione della sanzione, la circolare AdE 16/E/2017 ha confermato le indicazioni precedentemente impartite con la risoluzione 140/E/2010, chiarendo che "la sanzione compresa tra il 5 e il 10 per cento vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate".

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2019

PAGINA

5/8

Tanto premesso, il terzo periodo dello stesso comma precisa poi che, qualora il mancato assolvimento del reverse charge comporti un'indebita detrazione d'imposta, continuano ad applicarsi le ordinarie sanzioni in materia di infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 4 e di illegittima detrazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del D.lgs. 471/97.

Qui di seguito si riepilogano, in forma tabellare, le sanzioni per omesso reverse charge alla luce delle modifiche del D.lgs. 24.9.2015 n. 158.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI OMESSO REVERSE CHARGE		
FATTISPECIE	SANZIONE	NORMA
Ante D.lgs. 158/2015	Dal 100% al 200% dell'imposta minimo 258,00 euro	art. 6 co. 9-bis primo periodo D.lgs. 471/97
Post D.lgs. 158/2015	Da 500,00 euro a 20.000,00 euro Oppure Dal 5% al 10% del corrispettivo se l'operazione non risulta dai libri contabili minimo 1.000,00 euro	art. 6 co. 9-bis primo e secondo periodo D.lgs. 471/97

REGOLARIZZAZIONE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Se il cedente/prestatore non emette fattura o la emette errata e il cessionario/committente non regolarizza entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi da quando l'operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fattura irregolare, soggiace alle sanzioni previste per l'omesso reverse charge (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97).

La regolarizzazione si sostanzia nell'emissione della fattura ex art. 21 del DPR 633/72 o nella sua regolarizzazione, con assolvimento dell'inversione contabile, e nella comunicazione di ciò all'Agenzia delle Entrate.

Nel sistema antecedente al DLgs. 158/2015, di contro, la norma rinviava al co. 8, per cui alla normale procedura di regolarizzazione: il cessionario/committente sarebbe stato sanzionato con il 100% dell'imposta, con un minimo di 258 euro.

ERRORE NELL'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Il D.lgs. 24.9.2015 n. 158 ha introdotto nell'art. 6 i co. 9-bis.1. e 9-bis.2., disciplinando, in maniera compiuta, le situazioni che possono dare luogo ad errori nell'applicazione del reverse charge.

In sostanza, si tratta delle ipotesi in cui:

- Il cedente/prestatore ha indebitamente emesso la fattura con IVA;
- Ovvero, di quelle in cui il reverse charge non si sarebbe dovuto applicare.

A seconda della fattispecie, il responsabile, per le sanzioni e per l'imposta può essere il cessionario/committente o il cedente/prestatore.

Relativamente al primo dei due casi sopra citati, se il cedente/prestatore, per errore, emette la fattura con IVA e l'imposta è stata irregolarmente assolta dal cedente/prestatore (quindi

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2019

PAGINA

6/8

l'operazione deve essere stata indicata nel registro delle vendite e computata nella liquidazione periodica), la sanzione, ex art. 6 co. 9-bis.1. del DLgs. 471/97, è a carico del cessionario/committente, da 250 euro a 10.000 euro. Il cedente/prestatore, per la sanzione, è un obbligato solidale.

Rimane fermo il diritto di detrazione IVA, in costanza dei requisiti di legge, ad opera del cessionario/committente.

In merito alla seconda situazione, il comma 9-bis.2 dell'articolo 6 del D.lgs. 471/1997 considera in maniera speculare rispetto al precedente 9-bis.1, l'ipotesi in cui l'imposta doveva essere assolta nei modi ordinari ed è stata invece irregolarmente assolta tramite reverse charge. Può accadere, infatti, che il cedente/prestatore, per errore, ritenga che un'operazione sia soggetta a reverse charge, per cui emetta la fattura senza IVA e il cessionario/committente, di conseguenza, esegua la doppia annotazione.

In base all'art. 6 co. 9-bis.2. del DLgs. 471/97, la sanzione, nella fattispecie descritta (imposta irregolarmente assolta dal cessionario/committente), risulta a carico del cedente/prestatore, e va da 250 euro a 10.000 euro. Il cessionario/committente, per la sanzione, è obbligato solidale.

Rimane fermo, anche in questo caso, il diritto di detrazione IVA, in costanza dei requisiti di legge, ad opera del cessionario/committente.

In entrambe le fattispecie descritte, quanto esposto non opera e la sanzione viene incrementata dal 90% al 180% dell'imposta con un minimo 500,00 euro, «quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole». La sanzione va computata con riferimento alla singola liquidazione periodica e con riferimento al singolo committente, non considerando le distinte operazioni (circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16, § 4).

Nel sistema ante DLgs. 158/2015 per entrambe le fattispecie descritte (erronea applicazione dell'iva in fattura ovvero erronea emissione della fattura senza iva) era prevista una sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258,00 euro. Era inoltre contemplata la solidarietà tra cedente/prestatore e cessionario/committente, sia per l'imposta che per le sanzioni.

La tabella che segue riepiloga il regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie appena descritte.

REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI ERRONEA APPLICAZIONE DELL'IVA IN FATTURA			
FATTISPECIE	SANZIONE	RESPONSABILITÀ	NORMA
Ante D.lgs. 158/2015	3% dell'imposta irregolarmente assolta minimo 258,00 euro	Solidale per cedente e cessionario per imposta e sanzioni	art. 6 co. 9-bis terzo periodo del D.lgs. 471/97
Post D.lgs. 158/2015	da 250,00 euro a 10.000,00 euro	A carico del cessionario, cedente obbligato solidale per la sanzione	art. 6 co. 9-bis.1. Del D.lgs. 471/97

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2019

PAGINA

7/8

REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI ERRONEA EMISSIONE DELLA FATTURA SENZA IVA

FATTISPECIE	SANZIONE	RESPONSABILITÀ	NORMA
Ante D.lgs. 158/2015	3% dell'imposta irregolarmente assolta minimo 258,00 euro	Solidale per cedente e cessionario per imposta e sanzioni	art. 6 co. 9-bis terzo periodo del D.lgs. 471/97
Post D.lgs. 158/2015	Da 250,00 euro a 10.000,00 euro	A carico del cedente, cessionario obbligato solidale per la sanzione	art. 6 co. 9-bis.2. del D.lgs. 471/97

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In ultima analisi, si ribadisce la possibilità per il cessionario/committente o il cedente/prestatore che si avvedano dell'errore commesso di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso beneficiando di un abbattimento della sanzione, prima di subire un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, quando sono ancora pendenti i termini per sanare la violazione.

In tal caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo.

Nel momento in cui il contribuente si ravvede, occorre, oltre a versare, se dovuti, l'imposta, gli interessi legali e le sanzioni ridotte, espungere l'irregolarità, quindi procedere, a seconda dei casi, all'integrazione delle fatture e all'inversione contabile o all'emissione delle note di variazione e successiva annotazione nei registri IVA.

È anche necessario compilare correttamente la dichiarazione, poichè in caso ciò non avvenga potrà essere necessario un ulteriore ravvedimento sulla violazione da dichiarazione infedele o inesatta (artt. 5 e 8 del DLgs. 471/97).

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 40/2019

PAGINA

8/8

ALLEGATO 1 – CASISTICHE APPLICAZIONE REVERSE CHARGE

OPERAZIONE SOGGETTA A REVERSE CHARGE		DECORRENZA	FINO AL
art. 17 co. 5	Cessioni di oro da investimento e di oro industriale	5.2.2000	Nessun termine
art. 17 co. 6 lett. a)	Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore	1.1.2007	Nessun termine
art. 17 co. 6 lett. a-bis)	Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione	26.6.2012 (*)	Nessun termine
art. 17 co. 6 lett. a-ter)	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	1.1.2015	Nessun termine
art. 17 co. 6 lett. a-quater)	Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio applica l'IVA con lo "split payment"	Autorizzazione UE (**)	
art. 17 co. 6 lett. b)	Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72	1.4.2011	31.12.2018 prorogato al 30.6.2022
art. 17 co. 6 lett. c)	Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	1.4.2011	31.12.2018 prorogato al 30.6.2022
	Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop	2.5.2016	
art. 17 co. 6 lett. d)	Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere	Soppressa	
art. 17 co. 6 lett. d-bis)	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12, Direttiva n. 2003/87/CE	1.1.2015	31.12.2018 prorogato al 30.6.2022
art. 17 co. 6 lett. d-ter)	Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica	1.1.2015	31.12.2018 prorogato al 30.6.2022
art. 17 co. 6 lett. d-quater)	Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. a)	1.1.2015	31.12.2018 prorogato al 30.6.2022
art. 17 co. 6 lett. d-quinqies)	Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari	Soppressa	
art. 74 co. 7 e 8	Cessioni di rottami e cascami, nonché cessioni dei semilavorati di alcuni metalli	2.10.2003	Nessun termine
art. 74 co. 7	Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo	1.1.2015	Nessun termine

(*) Il reverse charge era già applicabile dall'1.10.2007 alle cessioni di immobili strumentali ex art. 10, n. 8-ter, lett. d), DPR n. 633/72 (imponibilità per opzione). Dall'1.3.2008 l'applicazione del reverse charge è stata estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. b) del citato n. 8-ter (a soggetti con pro rata non superiore al 25%).

(**) La Commissione UE ha espresso parere negativo al Consiglio UE. In attesa della decisione del Consiglio UE, la previsione normativa è da considerarsi non ancora applicabile.